

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 11/03/2025

FATTO

Il ricorrente afferma che in data 13/06/2018 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per un capitale lordo mutuato di € 30.960,00 da rimborsare in 120 rate di € 258,00. Il cliente ha estinto il finanziamento anticipatamente con decorrenza dal 14/07/2022 dopo il pagamento di 48 rate. L'intermediario nel conteggio estintivo rimborsava esclusivamente la somma di € 335,59 a titolo di oneri non maturati. Il cliente in data 21/06/2024 ha presentato reclamo senza successo. Chiede, quindi, l'accertamento del diritto di parte istante ex art. 125 *sexies* del T.U.B. e il rimborso di € 1.634,00, oltre interessi e spese legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza *Lexitor*. Quest'ultima in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente. In aggiunta la banca fa presente che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, nel caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione

del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 *sexies*, c. 1, TUB. Nel contratto sono descritte le voci di costo e risultano distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso. L'intermediario quindi chiede l'inammissibilità del ricorso e di rigettarlo.

DIRITTO

Il caso riguarda un contratto di cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo mutuato di € 30.960,00 da rimborsare in 120 rate di € 258,00. Il cliente ha estinto il finanziamento il 31/07/2022 dopo il pagamento di 48 rate. Il contratto prevedeva commissioni e costi di invio di comunicazioni periodiche, delle quali si chiede il rimborso.

L'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo è disciplinata dall'articolo 125-*sexies* del TUB, riformulato dal Decreto Legge 73/2021, entrato in vigore il 25 luglio 2021. Poiché il contratto in questione è stato sottoscritto prima di questa data, si applicano le disposizioni previgenti. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità di una parte della norma, confermando che il diritto alla restituzione dei costi non maturati si applica anche ai contratti sottoscritti prima della riforma del 2021, in linea con la sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia Europea. In seguito a questa pronuncia, la giurisprudenza ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata, devono essere rimborsati sia i costi ricorrenti, sia i costi *upfront*. In assenza di una specifica disposizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati in proporzione al numero di rate non pagate, mentre per i costi *upfront* si applica un metodo di riduzione progressiva.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – ai costi *upfront* si applica il criterio della c.d. “curva degli interessi” mentre ai costi *recurring* si applica il criterio di proporzionalità lineare (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19). Tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3163 del 26 marzo 2025

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.894,24	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	258,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Inter. Finanziario (quota non ripetibile)				1.964,23	Upfront	38,30%	752,25	0,00	752,25
Commissioni Inter. Finanziario (quota ripetibile)				841,81	Criterio contrattuale	***	322,40	0,00	322,40
Commissioni di distribuzione				1.857,60	Upfront	38,30%	711,42	0,00	711,42
Costo invio di comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	0,00	13,20
Rimborsi in conteggio estintivo								335,59	-335,59
Totale				4.685,64					1.463,68

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo indicato, da arrotondare a € 1.464,00, è inferiore a quanto richiesto dal cliente (€ 1.634,00), che ha calcolato la voce "commissione a favore dell'intermediario" secondo il criterio del *pro rata temporis*.

In conclusione la domanda, comprensiva degli interessi dal reclamo al saldo, va accolta esclusa la richiesta di pagamento delle spese legali che non sono dovute in questa sede, in ragione della natura seriali delle questioni sottoposte all'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.464,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA